

OGGETTO: Concessione in uso al signor Zadra Osvaldo di mq. 570 della p.f. 391/38 e mq. 30 della p.f. 391/43 C.C. Roverè della Luna – Sospensione del diritto di uso civico su mq. 570 della p.f. 391/38 C.C. Roverè della Luna.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta del signor Osvaldo Zadra, residente a Roverè della Luna, di affitto temporaneo di un'area di proprietà comunale, contrassegnata da mq. 570 dalla p.f. 391/38, e mq. 30 della p.f. 391/43 C.C. Roverè della Luna, al fine di consentirne la pulizia e il corretto mantenimento dal punto di vista ambientale, utilizzandola principalmente per il pascolo e lo sfalcio.

Preso atto che detta richiesta è motivata dalla necessità da parte del signor Zadra Osvaldo di disporre di un terreno da destinare allo sfalcio e al pascolo del bestiame di sua proprietà, in una zona adiacente alla sua attività;

Rilevato che l'area in parola è costituita da mq. 570 della p.f. 391/38, classificata bosco, e da mq. 30 della p.f. 391/43, classificata strada, ma utilizzata come prato e non posizionata sul sedime stradale reale.

Appreso dall'estratto tavolare che la p.f. 391/38 C.C. Roverè della Luna risulta intavolata a nome del Comune di Roverè della Luna, e assoggettata alla Legge 16.06.1927 n. 1766, con natura di terre di uso civico;

Fatto presente che l'art. 15 della L.P. 6/2005 prevede testualmente:

#### Art. 15

##### *Sospensione del vincolo di uso civico*

1. *L'amministrazione competente può disporre a favore di terzi la sospensione del vincolo di uso civico per la realizzazione di opere, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali, nonché per consentire la concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico ovvero la costituzione sul medesimo di diritti reali.*
2. *La concessione in uso o la costituzione di diritti reali deve in ogni caso prevedere le forme specifiche di utilizzo del bene, il corrispettivo e la durata dell'utilizzo o del diritto nonché gli obblighi e le garanzie poste a carico dei soggetti terzi a tutela del bene di uso civico.*
3. *Il corrispettivo deve essere congruo e impiegato in conformità a quanto previsto dall'articolo 10.*
4. *Il corrispettivo riferito a concessioni minerarie deve uniformarsi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, al fine di uniformare il contributo di concessione a livello provinciale.*
5. *Per la realizzazione di opere pubbliche, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), ai fini della determinazione del corrispettivo si fa riferimento ai valori utilizzati per il calcolo delle indennità di asservimento regolamentate dalla normativa provinciale vigente in materia di espropriazione; l'ammontare delle suddette indennità può essere motivatamente variato in aumento o in diminuzione fino ad un massimo del 20 per cento. E' fatta salva la facoltà delle parti di concordare un corrispettivo maggiore.*
6. *Per l'esecuzione degli atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per una durata pari o superiore a nove anni è richiesta l'autorizzazione del servizio provinciale, da rilasciarsi nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale sentita al riguardo l'associazione più rappresentativa delle ASUC.*

Fatto presente che, per poter dare in concessione in uso al signor Zadra Osvaldo mq. 570 della p.f. 391/38, è necessario provvedere alla sospensione del diritto di uso civico, così come previsto dalla norma sopra menzionata;

Vista la perizia di stima asseverata dd. 18.02.2011 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale con la quale viene calcolato il canone annuo per la concessione in uso dell'area di mq. 570 della p.f. 391/38, e di mq. 30 della p.f. 391/43 C.C. Roverè della Luna, nell'importo annuo di € 6.00,00 più rivalutazione ISTAT per i successivi anni (75% dell'indice);

Stabilito per tale finalità di definire la concessione d'uso nel seguente modo:

- concessione in uso di mq. mq. 570 della p.f. 391/38, e di mq. 30 della p.f. 391/43 C.C. Roverè della Luna al signor Osvaldo Zadra, al fine di consentire il loro utilizzo per il pascolo del bestiame di sua proprietà.

- durata della concessione d'uso fissata in anni 8 (otto), con decorrenza dalla data del contratto, al prezzo di € 600,00 (dicorsi euro seicento/00) per il primo anno contrattuale, da pagarsi in unica rata anticipata, rivalutata all'indice ISTAT (75%) per i successivi 7 anni; resta inteso che alla scadenza il rapporto concessorio cessa di diritto, escludendo il rinnovo automatico dello stesso;
- il signor Osvaldo Zadra non potrà subconcedere ad altri il terreno ricevuto in concessione dal Comune di Roverè della Luna,
- le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto potrà essere risolto in qualunque tempo dall'Amministrazione concedente, con preavviso di mesi 6 (sei), per motivi di pubblico interesse senza che il signor Zadra Osvaldo possa pretendere indennizzo alcuno;
- il signor Zadra Osvaldo si impegna ad utilizzare i terreni concessi in uso secondo le norme contenute nel presente atto, le disposizioni di legge e garantendo sin d'ora l'adozione di tutte le misure di custodia, sicurezza e garanzia in relazione alle persone ed ai beni; tutti i danni causati alle persone e ai beni dell'esercizio delle attività che hanno per oggetto i terreni concessi in uso con il presente atto, sono a carico del signor Zadra Osvaldo, il quale dichiara sin d'ora di tenere indenne e sollevato il Comune Concedente da ogni danno o richiesta di danno che venisse formulata da terzi;
- alla scadenza del presente atto di concessione in uso, e in assenza di nuova concessione, il signor Zadra Osvaldo è obbligato a ripristinare i terreni nelle situazioni preesistenti; inoltre al termine della concessione in uso non potrà essere preteso alcun indennizzo per eventuali migliorie apportate al patrimonio comunale;
- ogni onere inerente e conseguente il perfezionamento della presente operazione, nulla escluso, a carico del signor Zadra Osvaldo;

Preso atto che il corrispettivo per la concessione in uso del terreno comunale verrà introitato alla risorsa 3020955 (Cap. PEG 1165) del bilancio di previsione anno 2011, ed i successivi canoni verranno introitati alla medesima risorsa dei futuri documenti contabili del Comune di Roverè della Luna;

Visto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa per questo Ente;

Visto il vigente statuto del Comune di Roverè della Luna;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L;

Vista la L.p. 6/2005 e il relativo Regolamento di attuazione

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese.

### **delibera**

1. Di autorizzare la sospensione del diritto di uso civico su mq. 570 della p.f. 391/38 in P.T. 63 C.C. Roverè della Luna, al fine di poter concedere in uso gli stessi al signor Zadra Osvaldo, residente a Roverè della Luna, per utilizzo a pascolo, per il periodo di otto anni dalla sottoscrizione del relativo contratto.
2. Di concedere in uso, per quanto sopra esposto, al signor Zadra Osvaldo mq. 570 della p.f. 391/38 e mq. 30 della p.f. 391/43 C.C. Roverè della Luna. alle seguenti condizioni principali:

- durata della concessione d'uso fissata in anni 8 (otto), con decorrenza dalla data del contratto, al prezzo di € 6.00,00 (diconsi euro seicento/00) per il primo anno contrattuale, da pagarsi in unica rata anticipata, rivalutata all'indice ISTAT (75%) per i successivi 7 anni; resta inteso che alla scadenza il rapporto concessorio cessa di diritto, escludendo il rinnovo automatico dello stesso;
  - il signor Zadra Osvaldo non potrà subconcedere ad altri il terreno ricevuto in concessione dal Comune di Roverè della Luna;
  - le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto potrà essere risolto in qualunque tempo dall'Amministrazione concedente, con preavviso di mesi 6 (sei), per motivi di pubblico interesse senza che il signor Zadra Osvaldo possa pretendere indennizzo alcuno;
  - il signor Zadra Osvaldo si impegna ad utilizzare i terreni concessi in uso secondo le norme contenute nel presente atto, le disposizioni di legge e garantendo sin d'ora l'adozione di tutte le misure di custodia, sicurezza e garanzia in relazione alle persone ed ai beni; tutti i danni causati alle persone e ai beni dell'esercizio delle attività che hanno per oggetto i terreni concessi in uso con il presente atto, sono a carico del signor Zadra Osvaldo, il quale dichiara sin d'ora di tenere indenne e sollevato il Comune Concedente da ogni danno o richiesta di danno che venisse formulata da terzi;
  - alla scadenza del presente atto di concessione in uso, e in assenza di nuova concessione, il signor Zadra Osvaldo è obbligato a ripristinare i terreni nelle situazioni preesistenti; inoltre al termine della concessione in uso non potrà essere preteso alcun indennizzo per eventuali migliorie apportate al patrimonio comunale;
  - ogni onere inerente e conseguente il perfezionamento della presente operazione, nulla escluso, a carico del signor Zadra Osvaldo;
3. Di introitare la somma di € 600,00 alla risorsa 3020955 (cap. PEG 1165) del bilancio di previsione anno 2011, ed i successivi canoni da introitarsi alla medesima risorsa dei futuri documenti contabili del Comune di Roverè della Luna.
  4. Di dare atto che il corrispettivo di detta concessione in uso deve essere destinato al miglioramento dei beni ad uso della collettività nel rispetto di quanto previsto dalla L.P. 6/2005 e dal relativo regolamento di attuazione.
  5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per il Comune di Roverè della Luna.
  6. Di autorizzare l'inserimento nel contratto di eventuali ulteriori clausole per il migliore andamento del rapporto negoziale;
  7. Di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
  8. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, 2° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
  9. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31 luglio 1993, n.13, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
    - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
    - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199;
    - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lett. b) della legge 06.12.1971, n.1034.